



COMUNE DI COLLI DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 10-04-2017

COPIA

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 12/05/2016 E N. 38 DEL 28/11/2016 E DEGLI ATTI AD ESSE PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cardilli Andrea	P	MUSCELLI BARBARA	P
Carosi Doriana	P	VERDECCHIA FEDERICO	P
Cori Lucia	P	FIORAVANTI BERNARDINO	P
VAGNONI ALESSANDRA	P	CROCETTI LEO	A
FALLERONI FRANCESCO	P	Cicconi Pietro Walter	P
RECCHIA GIOVANNI	P	Calvaresi Alessandro	A
MORGANTI FABIO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di SINDACO assistito dal Signor DOTT. TRAVAGLINI RINALDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In data 12 maggio 2016 il Consiglio comunale con delibera n. 20 approvava la "Sostituzione componente della Commissione elettorale comunale" dove a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale del sig. D'Alba Mauro si provvedeva a sostituirlo quale membro della commissione elettorale con il sig. Cicconi Pietro Walter;
- In data 28 novembre 2016 il Consiglio comunale con delibera n. 38 approvava la "Surroga membro commissione elettorale comunale" a seguito dell'uscita della consigliera comunale Muscelli Barbara dal gruppo consiliare di maggioranza veniva surrogata con il consigliere Falleroni Francesco;
- In data 30 marzo 2017 la signora Quaglia Lucia presentava le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;

Rilevato che:

- il Prefetto di Ascoli Piceno con nota n.13509 del 9 marzo 2017 comunicava di aver acquisito l'avviso del Ministero dell'Interno, che, con nota in data 1° marzo corrente, ha rappresentato che "... il Consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della Commissione stessa" (circolare ministeriale a carattere permanente n. 2600/L del 01/02/1986 paragrafo 11);
- nella citata circolare ministeriale si precisa inoltre che il divieto di sostituzione si estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma di legge, che impone la rappresentanza della minoranza in seno alla Commissione, non può che riferirsi soltanto all'atto della costituzione della stessa. Per assicurare il regolare funzionamento della Commissione, il secondo comma dell'art. 15 del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione;

Dato atto che non è consentito procedere ad elezioni parziali dei componenti della Commissione elettorale comunale, ma solo alla sua rinnovazione integrale quando sia necessario per ricostituire il numero legale ai fini della validità delle riunioni;

Considerato che rientra nei poteri dell'Amministrazione la riesamina degli atti amministrativi in via di autotutela;

Richiamato l'istituto dell'annullamento in autotutela sancito dall'art. 21-octies della L. 7.08.1990, n. 241;

Ritenuto doveroso provvedere all'annullamento in autotutela delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 12 maggio 2016 ad oggetto " Sostituzione

componente della Commissione elettorale comunale” e n. 38 del 28 novembre 2016 ad oggetto “Surroga membro Commissione elettorale comunale”;
Dato atto, inoltre, che a seguito delle dimissioni della sig.ra Quaglia Lucia dalla carica di Consigliere comunale non si procederà con la sostituzione della stessa quale membro della Commissione elettorale;

Sentita la discussione come da verbale di seduta agli atti;

Con votazione palese espressa nei modi di legge dal seguente esito:

Presenti: 11;

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 5 (Muscelli, Cori, Carosi, Vagnoni, Cicconi)

DELIBERA

- di far propria la parte narrativa del presente provvedimento che qui si intende richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare ed annullare ai sensi dell'art. 21 quinquies, octies e nonies della legge n. 241/1990 le deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 12 maggio 2016 ad oggetto “ Sostituzione componente della Commissione elettorale comunale” e n. 38 del 28 novembre 2016 ad oggetto “Surroga membro Commissione elettorale comunale”;
- di dare atto che a seguito della presente deliberazione la composizione della Commissione elettorale comunale è la seguente:

Presidente il Sindaco componente di diritto

A) COMPONENTI EFFETTIVI

B) COMPONENTI SUPPLEMENTI

Recchia Giovanni
Muscelli Barbara
Crocetti Leo
=====

Morganti Fabio

Successivamente

Vista l'urgenza di provvedere;

Con votazione separata espressa in forma palese dal medesimo esito

DELIBERA

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma quarto, D. Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Cardilli Andrea

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO

=====

N. reg. 227 li 27-04-17

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio on-line comunale.

f.to Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale a partire dal 27-04-17 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e successive modificazioni.

Colli del Tronto, li 13-05-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

il _____ per decorso del termine di 10 giorni dalla _____ pubblicazione,
ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO _____ 267/2000.

il _____ giorno della sua pubblicazione ,ai sensi dell'art. 134 comma 4 _____ T.U.E.L.
D.LGVO N. 267/2000

Colli del Tronto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Colli del Tronto, li

Il Segretario Comunale